Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 181

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Lunedì, 10 agosto 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO


## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 562.
**Approvazione della cartella d'oneri per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli oggetti postali da parte dei concessionari dei pubblici servizi automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata, a norma della legge 8 gennaio 1952, n. 53** Pag. 2862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 563.
**Aumento del contributo per assegni familiari nel settore dei servizi tributati appaltati** Pag. 2863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953, n. 564.
**Cambiamento della denominazione del comune di Maccagno Superiore (Varese) in quella di Maccagno** Pag. 2864

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.
**Nomina del direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano** . Pag. 2864

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.
**Autorizzazione alla Società per azioni Frigoferi Milanesi a gestire in regime di Magazzino generale, alcune celle frigorifere per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate** . . . Pag. 2864

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Noli massimi per emigranti. Pag. 2865

**Ministero di grazia e giustizia:** Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale . . . . Pag. 2865

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 2865
Media dei cambi Pag. 2865
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 2866

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Ofanto. Pag. 2866

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Scioglimento di ufficio di cinque cooperative in Napoli senza la nomina dei liquidatori . . . . . . . Pag. 2866

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa-Esercito:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti in collegio per l'anno 1953-54 a orfani dei militari di carriera dell'Esercito. Varianti alle condizioni stabilite per la partecipazione al concorso stesso Pag. 2867

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso per l'anno 1953 a borse di perfezionamento all'interno e all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole di istruzione media tecnica Pag. 2867

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**
Modificazione alla composizione delle Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria Pag. 2868
Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per la specializzazione in chimica agraria del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria . . . . . Pag. 2868

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 562.

**Approvazione della cartella d'oneri per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli oggetti postali da parte dei concessionari dei pubblici servizi automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata, a norma della legge 8 gennaio 1952, n. 53.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 53;

Considerata la necessità di procedere, a norma dell'art. 1 della legge sopra citata, all'approvazione della cartella d'oneri disciplinante l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari di servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvata l'annessa cartella d'oneri, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata, a norma della legge 8 gennaio 1952, n. 53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

SPATARO — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 78, *foglio n.* 79. — PALLA

CARTELLA D'ONERI

*per il servizio dei trasporti postali sulla linea automobilistica di Km. da a in transito per*

Art. 1.

In base al decreto Ministeriale relativo alla concessione, da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, del servizio pubblico automobilistico sulla linea sopra indicata, l'Impresa concessionaria eseguirà con materiale e personale proprio per tutta la durata della concessione e con tutte le corse stabilite dal disciplinare, o che saranno autorizzate successivamente dall'Ispettorato stesso, il servizio di trasporto e scambio di tutti gli effetti postali (dispacci e pieghi di corrispondenza o di stampe, formati in sacco, in carta o allo scoperto, sia ordinari che speciali; pacchi ed oggetti di qualsiasi genere, o altri recipienti) qualunque ne sia l'origine e la destinazione.

Il peso di detti effetti postali non potrà eccedere i 150 chilogrammi per ogni corsa, fermo, però, restando l'obbligo per la Impresa di trasportare, senza aumento del canone, gli effetti postali in eccedenza al detto limite qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 53.

Art. 2.

L'Impresa sarà tenuta oltrechè a trasportare gli effetti postali, a ritirarli, rilasciandone ricevuta in iscritto, ed a consegnarli, sempre dietro ricevuta, seguendo le norme di avviamento che le saranno impartite, in tutti gli uffici di posta, e nei punti di scambio estremi ed intermedi della linea percorsa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53.

Art. 3.

L'Impresa, ove ne fosse richiesta dall'Amministrazione, dovrà far compiere dal proprio personale le prestazioni pertinenti al servizio postale, contemplate all'art. 2 della presente cartella quando uno o più punti estremi o intermedi della linea si identificano con una stazione ferroviaria priva di ufficio postale.

Art. 4.

L'Impresa ha l'obbligo di collocare sulle autovetture apposite cassette mobili per la impostazione delle corrispondenze lungo la linea, nonchè di curarne il trasporto e la consegna agli uffici estremi ed intermedi dello stradale, stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 5.

L'Impresa dovrà tenere gli effetti postali al sicuro dalle intemperie, da possibili avarie e da ogni indiscrezione e curiosità dei viaggiatori, e dovrà custodire i dispacci speciali e gli altri oggetti di valore in apposito ripostiglio a chiave del quale deve essere munita ogni vettura adibita al servizio postale.

Art. 6.

I nomi degli agenti incaricati del servizio e della cui opera l'Impresa sarà sempre responsabile, dovranno essere notificati preventivamente alla Amministrazione delle poste. E' in facoltà dell'Amministrazione di segnalare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, per la immediata sostituzione, quegli agenti che, nella esplicazione del servizio, avessero demeritata la sua fiducia.

Art. 7.

L'Impresa è responsabile, secondo le disposizioni dell'art. 1693 del Codice civile, della perdita totale o parziale e dell'avaria degli effetti postali in consegna ai suoi agenti.

In caso di perdita totale o parziale di pieghi contenenti sovvenzioni o versamenti, l'Impresa è responsabile del danno derivato all'Amministrazione, salvo che l'evento dannoso sia attribuibile esclusivamente a causa di forza maggiore.

Per lo smarrimento, la sottrazione o la manomissione dei pacchi postali provenienti dall'estero, l'Impresa è tenuta anche al rimborso, in favore dell'Amministrazione, delle tasse di spedizione nonchè dei diritti postali e doganali di cui i pacchi fossero gravati.

L'Amministrazione si risarcirà degli eventuali danni derivatile mediante trattenuta sui ratei del canone: sussidiariamente sulla cauzione prestata dall'Impresa a garanzia dei trasporti postali, con l'obbligo alla medesima di reintegrarne subito l'ammontare sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente cartella.

Analogamente si procederà alle trattenute corrispondenti alle penalità inflitte per qualsiasi ragione.

Art. 8.

In caso di ritardi, di temporanee interruzioni, sospensioni, o cessazioni del servizio, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile giudicherà, a richiesta della Amministrazione, se si tratti di forza maggiore, di causa giustificata o causa ingiustificata.

In caso di forza maggiore o di causa giustificata la Impresa sarà tenuta alla regolare prosecuzione del servizio per cinque giorni mediante vettura di riserva o, in difetto, con altri mezzi di trasporto adatti e solleciti, fermo restando il pagamento del canone.

Se il servizio di emergenza dovesse proseguire per conto della Impresa, questa avrà diritto, dal sesto al quindicesimo

giorno, anche al rimborso della metà delle spese e, dal sedicesimo giorno in poi, al rimborso totale delle spese fermo restando l'obbligo di assicurare comunque la prosecuzione del servizio e salvo, in questo ultimo caso, la facoltà della Amministrazione di provvedervi per proprio conto.

In ogni caso le spese sostenute dalla Impresa dovranno essere documentate.

Nel caso di sospensione od interruzione del servizio per causa ingiustificata, sarà in facoltà della Amministrazione di provvedere al trasporto degli effetti postali con qualunque altro mezzo di trasporto a rischio e spese dell'Impresa senza pregiudizio delle sanzioni di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 9.

Nel caso di cui al precedente articolo l'Impresa dovrà dare partecipazione per lettera o per telegramma entro il più breve termine possibile, alla Direzione delle poste da cui dipende il procacciato, della mancata partenza, del ritardo e della interruzione delle corse, indicandone le ragioni.

Art. 10.

Nel caso che, per accertate negligenze nell'espletamento del servizio, abbiano a verificarsi ritardi, mancanze o difetti come pure il furto, la manomissione, la dispersione e l'avaria dei dispacci contenenti corrispondenza ordinaria o di altri oggetti dell'Amministrazione o le inadempienze di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, l'Impresa sarà passibile di una penalità da L. 1000 a 2000 a seconda della gravità dei casi ed a giudizio dell'Amministrazione delle poste, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 8 gennaio 1952, n. 53.

Art. 11.

Ripetendosi i ritardi, le mancanze, i difetti e le contravvenzioni alle norme del presente capitolato, l'Amministrazione potrà promuovere la revoca della concessione dell'esercizio e del corrispondente sussidio chilometrico da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e ritenersi esonerata da ogni impegno che potesse derivarle dal presente atto, senza che faccia d'uopo di sentenza del Tribunale o di altra formalità, e potrà provvedere altrimenti al servizio tenendo responsabile l'Impresa di qualsiasi maggiore spesa che fosse per derivarle.

Art. 12.

L'Impresa dovrà dare posto gratuitamente sulle automobili al guardafili telegrafico tutte le volte che il medesimo, per ragioni di servizio, dovrà percorrere in tutto od in parte la linea.

Qualora l'Amministrazione volesse far scortare la posta dai carabinieri o dagli agenti di pubblica sicurezza, l'Impresa sarà tenuta a dare posto nelle vetture alla scorta armata nel modo che sarà giudicato migliore, verso un compenso, da parte dell'Amministrazione, corrispondente al biglietto viaggiatori a metà tariffa.

Art. 13.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Impresa offre la cauzione reale di Lire
(. .) mediante
da vincolarsi a favore dell'Amministrazione a termini di legge.

Art. 14.

Qualora durante la concessione l'Amministrazione delle poste voglia profittare dell'apertura di qualche tronco di ferrovia, oppure della attivazione di tramvie, può disdire l'utilizzazione dell'autoservizio per l'intera linea, corrispondendo alla Impresa solamente la retribuzione di quindici giorni a contare dalla data di notifica della disdetta, oppure ridurre il servizio al tratto di linea sul quale lo riterrà ancora necessario senza che l'Impresa abbia diritto ad alcuna indennità. Nel caso di variazione di itinerario della concessione, il canone postale sarà aumentato o diminuito in proporzione del maggiore o del minore percorso, semprechè l'autoservizio sia corrispondentemente utilizzato.

Qualora gli orari e gli itinerari delle corse, stabiliti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, non si potessero conciliare con le esigenze del servizio postale, l'Amministrazione potrà dichiarare rescisso il presente impegno senza alcun preavviso e senza alcun indennizzo.

Art. 15.

La validità del presente atto è stabilita dal
al salvo disdetta in ogni tempo da parte dell'Amministrazione mediante un preavviso di quindici giorni.

Art. 16.

In corrispettivo del servizio l'Impresa riceverà a rate mensili posticipate il canone annuo di L. . . .

Art. 17.

Le spese relative al presente atto faranno carico alla Impresa concessionaria.

Art. 18.

Per tutti gli effetti del presente atto l'Impresa elegge domicilio presso la Direzione provinciale delle poste di

Visto:
*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 563.

**Aumento del contributo per assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore del presente decreto, il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, è determinato nella misura del 15,50 % della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *agosto* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 78, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953, n. 564.

**Cambiamento della denominazione del comune di Maccagno Superiore (Varese) in quella di Maccagno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 2 ottobre 1952, con la quale il sindaco del comune di Maccagno Superiore (provincia di Varese) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 23 agosto 1952, n. 32, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Maccagno »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Varese con deliberazione 29 novembre 1952, n. 210;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Maccagno Superiore, in provincia di Varese, è mutata in quella di « Maccagno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

[illegible] *conti, addì 4 agosto* 1953

*Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 87.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

**Nomina del direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1952, relativo alla cessazione del dott. Paolo Giammarioli dalle funzioni di direttore generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera 25 maggio 1953, n. 11643, con la quale il presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano designa il dott. Aldo Lavacchielli a direttore generale dell'Ente stesso, in sostituzione del dott. Paolo Giammarioli;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Aldo Lavacchielli fu Carlo Augusto, è nominato direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Roma, addì 1° luglio 1953

*Il Ministro*: FANFANI

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.

**Autorizzazione alla Società per azioni Frigoferi Milanesi a gestire in regime di Magazzino generale, alcune celle frigorifere per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni Frigoriferi Milanesi per essere autorizzata ad istituire ed esercire un Magazzino generale in Milano;

Visto il parere espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano nella riunione del 6 maggio 1953 che ritiene la nuova istituzione utile al commercio locale e gli impianti della Società richiedente attrezzati per i nuovi compiti;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Frigoriferi Milanesi è autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale parte dello stabilimento di sua proprietà sito in Milano, via Piranesi n. 10, e più precisamente, le celle nn. 61, 62 e 63 esistenti nel seminterrato del detto stabilimento, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano il regolamento approvato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano nella citata delibera di Giunta del 6 maggio 1953, e le tariffe di congelamento, refrigerazione e conservazione in frigoriferi allegate al rogito 7 novembre 1952 notar Ripamonti di Milano n. 5068 di repertorio, sempre chè le tariffe stesse non risultino superiori a quelle ufficialmente autorizzate per gli altri Magazzini generali frigoriferi attualmente esistenti in provincia di Milano (Travazzano).

Le tariffe succitate dovranno, a cura e spese degli interessati, venir pubblicate per esteso sul Foglio annunzi giudiziari della provincia di Milano, unitamente all'estratto del rogito notarile di cui sopra, a' sensi dell'art. 5, ultimo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 succitato.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società per azioni Frigoriferi Milanesi è tenuta a prestare ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 13 luglio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3857)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE EMIGRAZIONE

### Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Viste le proposte della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

I noli massimi e relative norme di applicazione per il trasporto transoceanico degli emigranti di cui la determinazione in data 3 dicembre 1952, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952, vengono confermati per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1953 ad eccezione per quanto si riferisce alla maggiorazione di categoria superiore per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Europa », « Roma » e « Sidney » che, per le sistemazioni in cameroni od in cabine a più di sei posti, viene ridotta da L. 10.000 a L. 5000.

Roma, addì 5 agosto 1953

*Il direttore generale*: GIUSTI

(4017)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 31 dicembre 1952, è stato conferito il diploma alla persona appresso elencata, che si è distinta nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° *Grado con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro*

Cantalupi Bianchi Rosita, Fraternità Redentrice Como.

(4018)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 1° luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Liso Michele di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita lire 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1507 — Data: 21 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Angeloni Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2229 — Data: 1° luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cardaro Lanza di Montezemolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1264 — Data: 3 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Pedditzi Eligio di Adamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50% — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3408 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 250.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 20 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Rizzo Francesco di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 31.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3678 — Data: 2 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Brizi Zelinda fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936) — Capitale lire 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 luglio 1953

*Il direttore generale*: SALIMEI

(3603)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura dell'8 agosto 1953

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Milano | — | — |
| » Roma | 624,90 | — |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi dell'8 agosto 1953

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,91 |
| 1 dollaro canadese | » | 631 — |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1.749,75 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte della legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 489445 | D'Onofrio Ersilia di Tito, moglie di Amicarelli Erasmo, dom. in Agnone (Campobasso), vincolata per dote | 252 — |
| Id. | 809000 | Come sopra (senza vincolo dotale) | 105 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 261762 | Come sopra (senza vincolo dotale) | 840 — |
| Cons. 4,50 % | 12939 | Congregrazione di carità di Gambasca (Cuneo) | 798 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 24136 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 22452 | Come sopra | 31,50 |
| Id. | 32179 | Come sopra | 17,50 |
| Id. | 4670 | Come sopra | 17,50 |
| Id. | 17042 | Come sopra | 45,50 |
| Cons. 3.50 % (1906) | 701245 | Come sopra | 14 |
| Id. | 311491 | Come sopra | 28 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 31437 | Poggi Longostrevi Luigi fu Ludovico, dom. a Pontenure (Piacenza), vincolata per cauzione | 84 — |
| Id. | 370452 | Poggi Luigi fu Lodovico, dom. in Piacenza, vincolato per cauzione | 448 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 marzo 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1469)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Ofanto

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, registrato dalla Corte dei conti il 7 luglio successivo al registro n. 12, foglio n. 110, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano dell'Alto Ofanto il cui territorio ricade nei comuni di Nusco, Torella dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Guardia Lombardi, Morra de Sanctis, Teora, Andretta, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, Cairano, Calitri, Bisaccia, Lacedonia, Aquilonia, Monteverde, Pescopagano, per una superficie di Ha 57,714 di cui Ha 55.720 in provincia di Avellino e Ha 1.774 in provincia di Potenza.

(4020)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di ufficio di cinque cooperative in Napoli senza la nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1953, le società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa italiana lavori edili stradali, con sede in Napoli;
2) Società cooperativa «Lavoro Meridionale», con sede in Napoli;
3) Società cooperativa «L'Iniziativa», con sede in Napoli;
4) Società cooperativa «Aurora del Mezzogiorno», con sede in Napoli;
5) Società cooperativa «Labor Caivano», con sede in Napoli.

(3900)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI
DEI MILITARI DI CARRIERA DELL'ESERCITO (O.N.A.O.M.C.E.)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti in collegio per l'anno 1953-54 a orfani dei militari di carriera dell'Esercito. Varianti alle condizioni stabilite per la partecipazione al concorso stesso.**

Il termine, già fissato al 15 luglio 1953, per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti in collegio per l'anno scolastico 1953-54 a orfani dei militari di carriera dell'Esercito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 137 del 18 giugno 1953, è riaperto fino al 31 agosto 1953.

Il numero dei posti del concorso stesso è elevato da centocinquanta a centosettanta, dei quali venti sono riservati alle orfane.

La partecipazione al concorso è limitata

1) agli orfani che debbono frequentare le classi quarta e quinta elementare e le classi di scuola media inferiore, e che abbiano non meno di otto anni di età e non più di quattordici al 30 settembre 1953;

2) alle orfane che debbono frequentare le scuole medie, d'avviamento, magistrali, classiche o tecniche, e che abbiano non meno di nove anni di età e non più di quindici al 30 settembre 1953

Gli allievi che debbono frequentare le classi 2ª e 3ª media verranno temporaneamente distaccati presso altri istituti viciniori del Collegio di Villa Favorita in Resina (Napoli), ove potranno proseguire gli studi intrapresi in attesa dell'istituzione di dette classi nel Collegio medesimo.

Le allieve saranno ricoverate, a spese dell'Opera, nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino e frequenteranno le classi in detto Istituto esistenti, o in mancanza, verranno iscritte nelle vicine scuole statali

Sono confermate tutte le altre norme contenute nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 18 giugno 1953.

Roma, addì 1° agosto 1953

*Il presidente*: TIRELLI

(4009)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per l'anno 1953 a borse di perfezionamento all'interno e all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole di istruzione media tecnica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1953 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare, si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div I, e deve pervenire entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata fruita la borsa assegnata.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda deve essere indicata l'azienda o l'istituzione scientifica nazionale od estera presso cui si desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica, specificando il piano degli studi e delle ricerche che si intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un curriculum degli studi compiuti, con l'indicazione del voto riportato all'esame di laurea, dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa dall'insegnante e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata da parte dell'aspirante alla borsa di perfezionamento al proprio capo d'istituto il quale, nel termine massimo di dieci giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Div. I, un rapporto circostanziato sulla attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori, che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà, durante le ferie estive dell'anno scolastico 1952-53 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro i dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Div. I, una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente della azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 7.

La relativa spesa, di complessive L. 900.000, graverà sul cap. 140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1953

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1953*
*Registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 281*

(4019)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modificazione alla composizione delle Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 24, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici e sui programmi di esame dei concorsi per l'assunzione nei ruoli periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che tanto il prof. Luciano Pigorini, quanto il prof. Domenico Feruglio, a seguito del loro collocamento fuori ruolo per ragioni di età non esercitano più la funzione di direttori titolari di Stazione sperimentale agraria e che, di conseguenza, si ravvisa opportuno di sostituirli negli incarichi loro affidati con il citato decreto Ministeriale 4 dicembre 1952;

Decreta:

A parziale modificazione di quanto disposto col decreto Ministeriale 4 dicembre 1952 citato nelle premesse, la professoressa Lorenza Porzia Lombardi, direttore della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, viene nominata, in sostituzione del prof. Luciano Pigorini, presidente della Commissione giudicatrice del concorso per la specializzazione in bachicoltura, bandito con decreto Ministeriale 15 maggio 1951 e modificato dal decreto Ministeriale 10 aprile 1952, mentre al posto di membro di detta Commissione occupato dalla predetta prof. Lombardi viene nominato il prof. Giuseppe Russo, ordinario di entomologia agraria nell'Università di Napoli.

Il prof. Ettore Bottini, direttore ordinario della Stazione sperimentale di chimica agraria di Torino è chiamato a far parte, in sostituzione del prof. Domenico Feruglio, della Commissione giudicatrice del concorso di cui al comma precedente, per la specializzazione di chimica agraria.

Ai componenti delle predette Commissioni spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1953

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1953*
*Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 113*

(3986)

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per la specializzazione in chimica agraria del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1953, registro n. 5, foglio n. 113, con il quale vengono apportate modifiche nella composizione delle Commissioni del decreto Ministeriale 4 novembre 1952 sopracitato;

Considerato che in seguito alla morte del prof. Luigi Marimpietri membro della Commissione giudicatrice per la specializzazione in chimica agraria avvenuta il 27 marzo 1953, si rende indispensabile nominare un nuovo membro al posto del predetto;

Decreta:

Il prof. Alfonso Draghetti, direttore della Stazione sperimentale agraria di Modena è nominato, in sostituzione del prof. Luigi Marimpietri, membro della Commissione giudicatrice Specializzazione in chimica agraria del concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al prof. Alfonso Draghetti spettano i compensi e i rimborsi prescritti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1953

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1953*
*Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 245*

(3987)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.